

Domande frequenti sull'applicazione del **DPR 30 novembre 2012, n. 251**, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120<sup>1</sup>.

## **SEZIONE I: AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **1. Che cosa prevede la Legge 12 luglio 2011, n. 120 sull'equilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e delle società controllate dalla Pubblica Amministrazione?**

La Legge n. 120/2011 prevede che le società quotate nei mercati regolamentati e le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs.165/01, debbano prevedere nei propri statuti disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo, per tre mandati consecutivi, decorrenti dal primo rinnovo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (intervenuta il 12 agosto 2011, e pertanto a partire dal primo rinnovo successivo al 12 agosto 2012).

### **2. Che cosa prevede il DPR n. 251/2012?**

In attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120, il DPR n. 251/2012 disciplina modalità e termini per garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile dalle pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, d. lgs.165/01, e non quotate in mercati regolamentati.

### **3. Da quando sono operativi gli obblighi di cui alla Legge n.120/2011 e quelli di cui al DPR n. 251/2012?**

Gli obblighi di cui alla Legge n. 120/11, che riguardano tutte le società quotate in mercati regolamentati, sono operativi a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (intervenuta il 12 agosto 2011, e pertanto a partire dal primo rinnovo successivo al 12 agosto 2012).

Gli obblighi di cui al DPR 251/2012, che riguardano le società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile dalle pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, d. lgs.165/01, non quotate in mercati regolamentati, sono operativi a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo all'entrata in vigore del DPR 251/2012 (intervenuta il 12 febbraio 2013).

### **4. Qual è la durata dell'efficacia della Legge n. 120/2011 e del DPR n. 251/2012?**

---

<sup>1</sup> Legge 12 luglio 2011 n. 120, "Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità d'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati".

La Legge n. 120/2011 ha un'efficacia limitata nel tempo: la sua durata complessiva è stata fissata in tre mandati consecutivi.

Il DPR n. 251/2012 prevede che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni devono applicare la normativa sull'equilibrio di genere per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo all'entrata in vigore del DPR stesso (intervenuta il 12 febbraio 2013).

La durata ordinaria degli organi sociali è di tre anni: di conseguenza, per le società che hanno effettuato il rinnovo nel 2013, la regola sull'equilibrio di genere si applica fino al 2021; per le società che rinnovano nel 2014, la regola si applica fino al 2022; per le società che rinnovano nel 2015, fino al 2023.

Tuttavia, è possibile che le cariche sociali abbiano una durata inferiore.

Esempio: la società X nomina gli organi di controllo per la durata di un solo esercizio. In questo caso, la durata della legge sarà pari a tre anni, anziché nove come normalmente previsto.

1° mandato = 1 anno

2° mandato = 1 anno

3° mandato = 1 anno

---

3 mandati = 3 anni

## **5. Quali sono le pubbliche amministrazioni rientranti nel perimetro applicativo del DPR n. 251/2012?**

Si tratta delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Testo Unico sul pubblico impiego): *“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*.

## **6. Che cosa si intende per società controllate dalle pubbliche amministrazioni?**

Si tratta delle società di capitali (i.e. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) in cui le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, c.c.:

- i) dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (c.d. “controllo di diritto”, ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., che sussiste quando un soggetto detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di una società);
- ii) dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di una società (c.d. “controllo di fatto”, ex art. 2359, comma 1, n. 2, c.c., che sussiste quando un socio, pur privo della maggioranza dei voti in assemblea, è comunque in grado di far prevalere la propria volontà all'interno dell'assemblea stessa con un certo grado di stabilità – v. anche la comunicazione CONSOB 13/11/2003, n. DEM/3074183

<http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2003/c3074183.htm?hkeywords=3074183&docid=2&page=0&hits=3>);

- iii) esercitano un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (c.d. "controllo contrattuale", ex art. 2359, comma 1, n. 3, c.c.).

**7. Sono incluse nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni anche le controllate indirette, e cioè le società controllate da una pubblica amministrazione per il tramite di un'altra società ?**

Sì, il richiamo dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 120/2011, all'art. 2359, comma 2, c.c. include nell'ambito di applicazione della legge anche il c.d. "controllo indiretto". Tale norma precisa infatti che ai fini dell'applicazione del controllo di fatto o di diritto (punti i) e ii) della FAQ n. 6) "*si computano anche i voti spettanti a società controllate [...]*". Ai fini del controllo indiretto non rileva invece il controllo contrattuale, che, infatti, non è richiamato dall'art. 2359, comma 2, c.c..

Esempio: la società X, controllata al 100% dalla società Y, il cui capitale, a sua volta, è detenuto al 60% da una pubblica amministrazione, è soggetta al rispetto delle norme sull'equilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo.

**8. Le società controllate da società quotate a loro volta controllate da pubbliche amministrazioni sono soggette all'applicazione della Legge n. 120/2011 e del DPR 251/2012?**

Sì, ma mentre l'attività di vigilanza e monitoraggio sulla corretta applicazione della Legge n. 120/2011 da parte delle società quotate (pubbliche o private) è sempre di competenza della Consob, con riferimento alle controllate delle società quotate pubbliche detta attività spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro delegato per le Pari Opportunità, ai sensi del DPR n. 251/12.

**9. Alle società in cui nessuna pubblica amministrazione ha da sola il controllo e alle c.d. "società miste" si applicano la Legge n. 120/2011 e il DPR 251/2012?**

Il Consiglio di Stato con parere n. 594/2014 (Adunanza della Sez. Prima in data 16 aprile 2014) ha chiarito che alle società in cui nessuna amministrazione ha da sola il controllo si applicano la Legge n. 120/2011 e il DPR n. 251/2012 qualora sussista il "controllo congiunto"

Ai sensi dell' art. 2359 c.c. il controllo congiunto si ritiene unitariamente realizzato da più amministrazioni pubbliche quando:

1. gli organi decisionali della società controllata sono composti da rappresentanti delle pubbliche amministrazioni (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipanti);
2. le pubbliche amministrazioni congiuntamente – grazie ad accordi tra loro o a comportamenti paralleli – dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo di diritto), ovvero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto), oppure esercitano congiuntamente sulla società un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con esse;
3. la persona giuridica non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti.

Non si ritiene invece sufficiente la mera titolarità pubblica della maggioranza di capitale, essendo tale elemento, da solo, estraneo all'art. 2359 c.c..

Analoghe considerazioni si applicano anche alle società a partecipazione c.c. "mista", ovverosia partecipate anche da privati.

#### **10. Esistono organi di amministrazione e controllo a cui non si applicano la Legge n. 120/2011 e il DPR n. 251/2012?**

La legge n. 120/2011 e il DPR n. 251/2012 non si applicano alle società in cui le funzioni di amministrazione sono affidate a un amministratore unico e alle società in cui le funzioni di controllo sono affidate al sindaco unico o a un revisore unico.

Con riferimento alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, l'art. 2 del DPR n. 251/2012 prevede che la disciplina sulla ripartizione di genere trovi applicazione solo nel caso di organi "a composizione collegiale" ed esclude altresì dalla disciplina del riparto anche quelle società i cui statuti prevedano meccanismi di voto di lista per un numero di candidati inferiori a tre.

## **SEZIONE II: CALCOLO DELLA QUOTA DI GENERE**

#### **11. Che cosa si intende per "primo rinnovo" ai sensi della Legge n. 120/2011 e del DPR n. 251/2012?**

Per "primo rinnovo" si intende il primo integrale rinnovo di tutte le componenti degli organi sociali dopo l'entrata in vigore degli obblighi rispettivamente previsti dalla Legge n. 120/2011 e dal DPR n. 251/2012, e non la sostituzione di un singolo membro decaduto prima della naturale scadenza del mandato.

Va altresì precisato che, la normativa si applica anche agli organi sociali delle società di nuova costituzione, cioè quelle costituite per la prima volta dopo l'entrata in vigore della normativa.

#### **12. Quanti sono i membri del genere meno rappresentato che devono essere inseriti negli organi di amministrazione e di controllo?**

Sia la Legge n. 120/2011 che il DPR n. 251/2012 prevedono che i membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere (v. FAQ n. 3) e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.

Esempio: se il consiglio di amministrazione è composto da 15 membri: i) al primo mandato dovranno essere riservati al genere meno rappresentato almeno 3 seggi; ii) al secondo e al terzo mandato dovranno essere riservati al genere meno rappresentato almeno 5 seggi.

#### **13. Che cosa accade se dall'applicazione delle frazioni di un quinto e di un terzo non risulta un numero intero?**


Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.

Esempio 1: se il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri: i) al primo mandato dovrà essere riservato al genere meno rappresentato almeno un seggio; ii) al secondo e al terzo mandato dovranno essere riservati al genere meno rappresentato almeno due seggi.

Esempio 2: se il consiglio di amministrazione è composto da 6 membri: i) al primo mandato dovranno essere riservati al genere meno rappresentato almeno due seggi (1,2 arrotondato); ii) al secondo e al terzo mandato dovranno essere riservati al genere meno rappresentato sempre due seggi.

## L'ARROTONDAMENTO ALL'UNITÀ SUPERIORE

Nel caso in cui dall'applicazione del riparto ( $1/3$  o un  $1/5$ ) non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione e controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato all'unità superiore (art. 144 undecies RE).



11

### 14. Il criterio del riparto con arrotondamento all'unità superiore si applica anche con riferimento agli organi di controllo?

Sì, al pari di quanto previsto per gli organi di amministrazione, il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti (un quinto in sede di prima applicazione) anche con riferimento agli organi di controllo.

In tutti i casi in cui il collegio sindacale è composto da almeno tre membri effettivi, il rappresentante del genere meno rappresentato sarà comunque almeno uno, già a partire dal primo mandato.

E' valido anche per gli organi di controllo il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, al pari di quanto previsto per gli organi di amministrazione.

### 15. Che cosa accade se decadono tutti i membri dell'organo di amministrazione o di controllo prima della naturale scadenza del loro mandato, oppure se decade un solo membro in presenza della clausola statutaria del *simul stabunt, simul cadent*?

In tali casi, decade l'intero organo di amministrazione o di controllo e la durata temporale dell'obbligo di adeguare l'organo in questione alle disposizioni di legge sarà conseguentemente ridotta.

Esempio: se l'assemblea aveva fissato in tre anni la durata in carica del consiglio di amministrazione e questo decade dopo sei mesi, si sarà comunque esaurito uno dei tre mandati soggetti all'applicazione della legge.

#### **16. Che cosa accade se decade la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo prima della naturale scadenza del loro mandato?**

In tal caso, la conseguenza deriva dalla previsione dello statuto.

Se lo statuto prevede che, in caso di decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo, decade l'intero organo, lo stesso dovrà essere ricostituito nel rispetto della norma: questa ipotesi si considera rinnovo ai sensi della normativa.

Se invece lo statuto prevede che, in caso di decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo, si provvede solo alla sostituzione dei membri decaduti, tale sostituzione non si considera rinnovo ai sensi della normativa.

Esempio: la società X nomina il consiglio di amministrazione per un triennio, ma alla fine del primo esercizio si dimette la maggioranza degli amministratori, rendendosi così necessario un rinnovo anticipato ai sensi dello statuto. In questo caso l'obbligo di adeguamento alla legge sarà pari a sette anni:

1° mandato = 1 anno

2° mandato = 3 anni

3° mandato = 3 anni

---

3 mandati = 7 anni.

#### **17. Che cosa accade se decade un membro dell'organo di amministrazione e ciò determina il venir meno dell'equilibrio di genere?**

In tal caso, il membro cessato andrà sostituito con altro soggetto nel rispetto dell'equilibrio di genere fissato dalla normativa, che stabilisce l'obbligo a carico delle società quotate e di quelle controllate dalle pubbliche amministrazioni di disciplinare nei propri statuti le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica.

Qualora nulla gli statuti dispongano al riguardo, in sede di cooptazione ex art. 2386 c.c., il consiglio di amministrazione dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Se lo statuto prevede meccanismi di designazione, ad esempio ex art. 2449 c.c., per cui la designazione spetta a pubbliche amministrazioni, questa dovrà pure avvenire nel rispetto dell'equilibrio di genere.

In ogni caso, il rinnovo di un singolo membro dell'organo di amministrazione non equivale a rinnovo dell'organo ai fini della normativa.

#### **18. Che cosa accade se decade un membro dell'organo di controllo e ciò determina il venir meno dell'equilibrio di genere?**

Gli statuti delle società quotate e di quelle controllate dalle pubbliche amministrazioni devono prevedere anche meccanismi di sostituzione dei membri degli organi di controllo in conformità al principio dell'equilibrio di genere fissato dalla normativa.

In ogni caso, il rinnovo di un singolo membro dell'organo di controllo non equivale a rinnovo dell'organo ai fini della normativa.

**19. Come va computata la sostituzione in corso di mandato di uno o più componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ai fini dei termini di efficacia della normativa?**

La sostituzione di uno o più membri dell'organo di amministrazione o di controllo in corso di mandato, da effettuarsi sempre nel rispetto dell'equilibrio di genere, non viene computata nel numero dei tre mandati di durata fissata dalla normativa, a meno che si verifichi la decadenza dell'intero organo.

La normativa, infatti, riferisce il termine di tre mandati agli organi amministrativi e di controllo collegialmente intesi, e non alla durata dell'incarico dei singoli componenti.

**20. Le disposizioni sull'equilibrio di genere si applicano anche con riferimento ai sindaci supplenti?**

Sì, il DPR 251/2012, al comma 5 dell'art. 2, prevede espressamente che la quota di genere si applichi anche ai sindaci supplenti.

Esempio: se il collegio sindacale è composto da 5 membri, di cui tre effettivi e due supplenti: i) al primo mandato, dovrà essere riservato al genere meno rappresentato un membro effettivo e un membro supplente; ii) al secondo e terzo mandato, dovrà essere riservato al genere meno rappresentato sempre un membro effettivo e un membro supplente.

**21. Come si concilia il meccanismo di sostituzione dei membri effettivi del collegio sindacale in conformità alla legge 120/2011 e al DPR 251/2013 con le previsioni di cui all'art. 2401 c.c., secondo cui in caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra il sindaco supplente in ordine di età?**

E' necessario che le società interessate adottino una modifica statutaria, in modo da garantire che la sostituzione ex art. 2401 c.c. non vada a pregiudicare l'equilibrio di genere.

Esempio: la società potrà prevedere nel proprio Statuto che i sindaci supplenti subentrino in ordine di età, fermo restando che il supplente dovrà appartenere allo stesso genere di quello sostituito.

**22. Come si coordinano la Legge n. 120/2011 e il DPR n. 251/2012 con l'art. 4 del decreto legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012 (c.d. *spending review*), che prevede che, per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni il cui fatturato sia costituito per oltre il 90% da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione (le c.d. società strumentali), gli organi di amministrazione e di controllo debbano essere composti in maggioranza da dipendenti della pubblica amministrazione?**

L'art. 4 del Decreto sulla c.d. *spending review* non presenta profili di incompatibilità con la normativa in esame, rilevando ai fini di quest'ultima soltanto il fatto che gli organi di amministrazione e di controllo siano composti in proporzione conforme alla regola sull'equilibrio di genere, e non l'estrazione pubblica o privata dei componenti di tali organi in conformità all'art. 4 del Decreto sulla c.d. *spending review*.

## **SEZIONE III: MODIFICHE STATUTARIE**

**23. Le società sottoposte all'applicazione della normativa sono tenute a modificare lo statuto per adeguarsi? Esistono delle disposizioni specifiche su come le società debbano modificare i propri statuti per essere conformi alla normativa?**

Sì, le società sono tenute a modificare il proprio statuto, ma non sono previste legislativamente disposizioni specifiche sulle modalità dell'adeguamento. Le società hanno piena autonomia nel modificare i propri statuti. La normativa impone un'obbligazione di risultato, rimettendo alla libera determinazione dell'autonomia statutaria la valutazione e la decisione sulle modalità di nomina di consiglieri e sindaci e della loro sostituzione in corso di mandato, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di genere.

**24. A chi compete la modifica statutaria?**

In linea generale, la modifica statutaria è di competenza dell'assemblea straordinaria. Tuttavia, trattandosi di un adeguamento a disposizioni normative con un margine di discrezionalità molto contenuto, si ritiene che, almeno per le società interamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, possa rientrare tra le competenze delegabili al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma secondo, c.c., sempre che tale possibilità sia stata prevista dallo Statuto.

Per quanto riguarda le società miste o le società costituite per legge, il soggetto competente per le modifiche statutarie va individuato caso per caso con riferimento alle previsioni dello statuto o della legge.

Tali modifiche, finalizzate ad ottemperare alle previsioni del DPR 251/12, possono essere oggetto dei poteri di monitoraggio e vigilanza del Dipartimento per le Pari Opportunità, che può richiedere alle società sottoposte alla sua vigilanza la trasmissione del nuovo statuto, come modificato per rispettare l'equilibrio di genere.

## **SEZIONE IV: ALTRI SISTEMI DI GOVERNANCE**

**25. Come si applica la normativa alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni che adottano il sistema dualistico (articoli 2409 octies e seguenti c.c.)?**

Il DPR n. 251/2012 non disciplina le modalità di applicazione della Legge n. 120/2011 con espresso riferimento al sistema dualistico nelle società pubbliche. Tuttavia, non si ravvisano elementi interpretativi per l'applicazione analogica del disposto che prevede per le società quotate che la Legge stessa non trovi applicazione con riferimento ai consigli di amministrazione composti da un numero di membri inferiore a tre (Circolare Assonime n.23/2013, p. 10). Pertanto, si ritiene che anche per i consigli di gestione composti da meno di tre membri valgano le stesse regole già esaminate con riferimento agli organi amministrativi delle società che adottano il modello tradizionale: i due posti dovranno essere equanimente ripartiti tra i due generi.

Per quanto riguarda il consiglio di sorveglianza, si ritiene si applichino le stesse previsioni dettate dalla Legge n. 120/2011 per il collegio sindacale.

**26. Come si applica la Legge n. 120/2011 alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni che adottano il sistema monistico (articoli 2409 sexiesdecies e seguenti c.c.)?**

Il DPR n. 251/2012 non disciplina le modalità di applicazione della Legge n. 120/2011 con espresso riferimento al sistema monistico. Tuttavia, si ritiene che la Legge si applichi ai consigli di amministrazione delle società che abbiano adottato tale modello di gestione con le stesse modalità previste per gli organi amministrativi delle società che adottano il modello tradizionale: almeno un terzo dei membri dovrà essere riservato al genere meno rappresentato (un quinto in sede di prima applicazione).

A differenza di quanto avviene per le società quotate, si ritiene che le norme sul riequilibrio di genere si applichino anche al comitato per il controllo di gestione, pur trattandosi di un organismo endoconsiliare.

Infatti, l'art. 1 del DPR n. 251/2012 sancisce a carico delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni l'obbligo di prevedere nei propri statuti che *“la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo”*.

Parimenti agli “organi sociali” e all’“organo di controllo” si fa riferimento negli artt. 3 e 4, senza che mai l'organo di controllo venga qualificato espressamente come “collegio sindacale”.

Né di collegio sindacale, né di sindaci effettivi (a differenza di quanto disposto per le società quotate dalla Legge n. 120/2011) il provvedimento, dunque, fa mai menzione, utilizzando, invece, un termine più ampio: l'organo di controllo, che include, oltre al collegio sindacale, anche il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico ed il comitato per il controllo della gestione nel sistema monistico.

Quindi, considerato che l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale prevede che *“nell'applicare la legge non si possa attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*, si ritiene che il rispetto delle quote di genere debba trovare applicazione anche con riferimento al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'art. 2409 octiesdecies c.c.. Infatti, il Comitato per il controllo della gestione svolge inequivocabilmente funzioni di “controllo” proprie, appunto, degli “organi di controllo”, quali, ad esempio:

- i) la vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società;
- ii) la vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- iii) la vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabili e della sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

## **SEZIONE V: MONITORAGGIO E VIGILANZA**

### **27. Chi vigila sulla corretta applicazione della normativa per le società quotate il cui capitale sociale sia detenuto in maggioranza da pubbliche amministrazioni?**

La vigilanza sulla corretta applicazione della legge da parte delle società con azioni quotate su mercati regolamentati spetta alla Consob.

Tali società, anche se controllate da pubbliche amministrazioni, non sono soggette all'applicazione del DPR n. 251/2012, come espressamente indicato all'art. 1 del DPR stesso, che recita: *“il presente regolamento detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle società con azioni quotate”*.

Sono invece soggette all'applicazione del DPR n. 251/2012 le società non quotate sottoposte

a controllo delle pubbliche amministrazioni tramite una società quotata.

## **28. Chi vigila sulla corretta applicazione della normativa per le società controllate dalla pubblica amministrazione non quotate in mercati regolamentati?**

Ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 251/2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità vigila sul rispetto della normativa da parte delle società. A tal fine si avvale del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è la struttura di supporto deputata a espletare le funzioni istruttorie di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione della normativa al fine di assicurare il raggiungimento di un'adeguata rappresentatività di genere nelle attività economiche ed una più incisiva presenza femminile nella *governance* delle imprese.

## **29. Quali sono i compiti affidati al Dipartimento per le pari opportunità?**

I principali compiti affidati al Dipartimento per le pari opportunità consistono nel:

- i) controllare la corretta applicazione delle disposizioni normative;
- ii) predisporre l'elenco delle società controllate da pubbliche amministrazioni, nonché curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
- iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
- iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
- v) emanare i provvedimenti di diffida;
- vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
- vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge prevista dall'art. 4, comma primo, del DPR n. 251/2012.

## **30. A seguito dei rinnovi degli organi di amministrazione e di controllo, come deve essere comunicata dalle società controllate da pubbliche amministrazioni la loro composizione al Dipartimento per le pari opportunità?**

Il Dipartimento per le pari opportunità ha attivato la casella di posta elettronica certificata ([segreteria.interventipariop@pec.governo.it](mailto:segreteria.interventipariop@pec.governo.it)), attraverso la quale le società controllate dalle pubbliche amministrazioni comunicano la composizione dei propri organi sociali. Il Dipartimento per le pari opportunità, pur in assenza di indicazioni legislative sul contenuto della comunicazione da inoltrare, raccomanda che ad essa venga allegata almeno la seguente documentazione:

- i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato, come previsto dalla Legge n 120/2011 e dall'art. 2 del DPR n. 251/2012;
- ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali;
- iii) il verbale del consiglio di amministrazione, nel caso in cui siano intervenute cooptazioni in corso di mandato;
- iv) la visura camerale ordinaria aggiornata della società.

## **31. Qual è il termine entro il quale le società devono effettuare le comunicazioni di loro competenza?**

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 251/2012, le società controllate dalle pubbliche amministrazioni devono effettuare la comunicazione entro 15 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi sociali o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato.

### **32. Chi deve segnalare le irregolarità nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni?**

L'art. 4, comma 3, del DPR n. 251/2012 prevede l'obbligo in capo agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di comunicare al Dipartimento per le pari opportunità il fatto che la composizione di tali organi non rispetti l'equilibrio di genere.

Gli organi di amministrazione e di controllo sono, dunque, richiesti di effettuare un'attività di vigilanza sulla conformità della loro composizione alla Legge n. 120/2011. In particolare, tale obbligo sussiste in capo al collegio sindacale, che, ai sensi dell'art. 2403 c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello statuto.

Inoltre, chiunque abbia interesse può segnalare sempre alla casella di posta elettronica certificata ([segreteria.interventipariop@pec.governo.it](mailto:segreteria.interventipariop@pec.governo.it)) la carenza di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali delle società ricadenti nell'ambito di applicazione del DPR 251/2012.

#### **IL MONITORAGGIO E LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - ART. 4 (SEGUE)**



23

### **33. Che cosa accade qualora siano presenti irregolarità rispetto alla composizione degli organi?**

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, avvia il procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del DPR n. 251/2012.

In mancanza di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto del 1990, n. 241, in relazione al predetto procedimento di emanazione del provvedimento di diffida, il termine di conclusione del

procedimento è il termine legale di 30 giorni, decorrenti per espressa previsione normativa “dall’inizio del procedimento d’ufficio” (art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241).

#### **34. Quali sono le sanzioni previste per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni inadempienti rispetto alla normativa?**


Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del DPR n. 251/2012, qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi sociali delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà la società a ripristinare l’equilibrio di genere entro 60 giorni.

In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 60 giorni per adempiere.

Decorso inutilmente tale termine, ove la società non provveda, i componenti dell’organo sociale interessato decadranno per legge e gli azionisti dovranno provvedere alla ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto.

#### **IL SISTEMA SANZIONATORIO**

Il Regolamento non prevede sanzioni pecuniarie in casi di sua violazione.



25

#### **35. Da quando decorre il termine di sessanta giorni per il ripristino dell’equilibrio di genere?**

Dal ricevimento da parte della società inadempiente della diffida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità. La notifica della comunicazione si riterrà perfezionata nel momento in cui la stessa pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario per la prima volta, qualunque sia il mezzo che abbia raggiunto per primo il destinatario.

#### **36. E’ ammessa la sospensione dei termini del procedimento per permettere alle società destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento formale di diffida di adeguarsi alla normativa?**

In assenza di un’apposita disciplina del procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione della diffida a ripristinare l’equilibrio di genere, i termini procedurali risultano essere quelli previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, come esplicitamente previsto

dall'articolo 2, comma 2, che individua il termine per la diffida in 30 giorni dalla data di inizio del procedimento e stabilisce che entro tale termine l'Ufficio procedente ha l'onere di predisporre, verificate le osservazioni pervenute, gli atti di formale diffida, ovvero l'atto di chiusura del procedimento, nel caso di avvenuto adeguamento alla normativa.

Premesso ciò, la sospensione dei termini è ammessa nel caso in cui la società destinataria della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida dimostri in modo inequivocabile di aver provveduto all'adeguamento e manchi soltanto la delibera formale di nomina dei nuovi membri: ad esempio, è ammessa la sospensione dei termini se il soggetto con potere di designazione abbia già individuato il nuovo candidato e manchi solo il provvedimento di ratifica della nomina da parte dell'assemblea.

Non è invece sufficiente per ottenere la sospensiva la semplice comunicazione di volersi adeguare alla normativa (ad esempio, non è sufficiente la sola comunicazione di convocazione dell'assemblea ordinaria della società per discutere dell'adeguamento alla normativa).

### **37. Sono previsti mezzi di impugnazione delle diffide? Qual è l'organo giurisdizionale competente?**

Sì, è ammesso il ricorso avverso il provvedimento di diffida entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione della diffida. L'organo giurisdizionale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo quanto previsto dal Capo IV del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104 recante "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".